

La malattia e la maternità sono impignorabili

I chiarimenti in un documento dell'Inps che chiarisce i limiti alla pignorabilità delle prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche. Fuori anche l'indennità di congedo parentale e le indennità per assistere i disabili. (Fonte: <https://www.pensionoggi.it/> 1° ottobre 2025)



L'indennità di malattia, quella di maternità e di congedo parentale e quella per assistere i disabili **sono impignorabili a prescindere dalla loro entità** salvo per debiti maturati verso l'Inps (es. prestazioni indebite o omissioni contributive) in tal caso nei **limiti di un quinto del loro valore**. Sono, invece, pignorabili nella misura di un quinto del loro valore gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (es. cassa integrazione) e i trattamenti di disoccupazione indennizzata (es. **NASPI**, **Dis-Coll**, Iscro eccetera) in quanto tali trattamenti seguono le stesse sorti dei redditi da lavoro dipendente. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella **Circolare n. 130/2025** in cui effettua una ricognizione normativa sulla pignorabilità e sulle trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento.

A questa regola c'è un'eccezione: se trattasi di **crediti alimentari** il pignoramento è possibile nella misura stabilita dal giudice e, quindi, può splafonare anche l'importo di un quinto del loro valore.

Il principio generale

Secondo l'articolo 2740 del codice civile, il debitore è tenuto a rispondere delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio, salvo i casi in cui la legge stabilisce limiti specifici. È proprio su tali eccezioni che interviene l'articolo **545 del codice di procedura civile**, **distinguendo tra crediti assolutamente impignorabili** (come i sussidi di povertà o maternità) e crediti parzialmente pignorabili, come stipendi e pensioni, con percentuali variabili in base alla natura del credito.

Le somme impignorabili

Rientrano tra le somme assolutamente impignorabili i sussidi vitali legati a maternità, malattia, funerali e congedi parentali, così come specifiche prestazioni assistenziali.

Si tratta, spiega l'Inps, delle somme erogate per prestazioni **a titolo di malattia** (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla [Gestione separata](#)), **maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antituberculari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili**. Lo Stato, in sostanza, non può aggredire tali prestazioni per soddisfare il pagamento di tributi o sanzioni.

L'unica eccezione è prevista **per debiti verso l'INPS** derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative): in questi casi, le somme possono essere trattenute **entro il limite di un quinto**.

Anche gli **assegni familiari e quelli per il nucleo familiare** (ANF) seguono la stessa disciplina a meno che non siano pignorati per causa di alimenti: in tal caso possono essere distratti in favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti (es. l'ex coniuge).

I casi di impignorabilità parziale

Le indennità che sostituiscono il reddito da lavoro - come **indennità di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità** - seguono, invece, le regole dei redditi da lavoro dipendente. In concreto, queste prestazioni possono essere pignorate:

- **fino a un quinto** per crediti ordinari o fiscali;
- **in misura diversa**, se autorizzata dal giudice, per crediti alimentari.

In caso di più pignoramenti contemporanei, la quota trattenibile può arrivare **fino alla metà** della prestazione.

La NASPI anticipata

Un chiarimento importante riguarda l'anticipo NASPI: quando l'indennità di disoccupazione viene erogata in **unica soluzione** come incentivo all'autoimprenditorialità, essa perde la natura di prestazione previdenziale e diventa un **contributo finanziario**. Di conseguenza, non si applicano i limiti di pignorabilità tipici dei redditi da lavoro: l'intero importo può essere pignorato a copertura del debito.

Alimenti e mantenimento

Tra i crediti alimentari l'Inps stressa la recente sentenza a SS.UU della Corte di Cassazione (n. 32914/2022) secondo cui anche l'assegno di mantenimento per il coniuge separato o divorziato va trattato come credito di natura **“alimentare”**, con le stesse tutele previste per i figli. In questi casi,

la misura del pignoramento è sempre rimessa al giudice e, quindi, può anche superare la misura di un quinto.

Trattenute

In linea generale, spiega l'Inps, le trattenute vanno operate sulla **prestazione netta** spettante al debito, cioè dopo l'applicazione delle ritenute fiscali. A meno che non si tratti di **assegni periodici corrisposti al coniuge**, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Per tali assegni, infatti, essendo deducibili dal reddito dal debitore e rilevando ai fini reddituali per il creditore, la trattenuta per il pignoramento **va applicata sul lordo della prestazione**.

Pignoramenti multipli e ordine di esecuzione

Se sullo stesso trattamento gravano più pignoramenti, l'INPS deve dare esecuzione in **base all'ordine temporale delle notifiche**. Tuttavia, la quota complessiva pignorabile non può superare la metà della prestazione. Anche in caso di concorso con cessione del quinto, i **pignoramenti hanno priorità**.

Verifiche sui debiti fiscali

Un'ulteriore novità riguarda l'obbligo di verifica previsto dall'articolo 48-bis del DPR 602/1973: prima di **effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro**, le Pubbliche Amministrazioni devono controllare l'eventuale presenza di cartelle esattoriali non saldate.

Dal **1° gennaio 2026**, la soglia sarà abbassata a **2.500 euro per i pagamenti di stipendi e indennità da lavoro**, a condizione che il debito complessivo del beneficiario **sia almeno di 5.000 euro**.

Pignoramenti e ritenute fiscali

Secondo la normativa vigente, l'Istituto - quando agisce come sostituto d'imposta - deve applicare **una ritenuta alla fonte del 20% come acconto IRPEF** sulle somme trattenute a seguito di pignoramenti presso terzi. Tale obbligo riguarda i crediti riferiti a somme imponibili ai sensi delle norme fiscali, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 34755 del 2010 e la circolare n. 8/E del 2011.

Non tutti i creditori, però, rientrano in questo meccanismo. La ritenuta si applica infatti **solo se il creditore pignoratizio è un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES**. Inoltre, il **terzo erogatore deve avere la qualifica di sostituto d'imposta**.

Particolare attenzione riguarda gli assegni periodici di mantenimento:

- **Assegni al coniuge:** sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e quindi soggetti a ritenuta. Per il debitore, tali importi sono deducibili dal reddito complessivo.
- **Assegni per i figli:** non costituiscono reddito imponibile e non sono soggetti a ritenuta, né risultano deducibili.

In caso di mancata distinzione da parte del giudice tra quota per coniuge e quota per figli, l'**INPS non può operare alcuna ritenuta**, come stabilito dall'Agenzia delle Entrate, salvo diversa indicazione nel provvedimento giudiziario. In merito l'Inps ricorda che dal **1° gennaio 2026** entrerà in vigore il decreto legislativo n. 33/2025 che uniformerà la disciplina: **i pagamenti eseguiti tramite pignoramento presso terzi saranno soggetti a ritenuta del 20%, qualora si tratti di somme imponibili e il terzo rivesta il ruolo di sostituto d'imposta.**

Recupero degli indebiti: le trattenute su prestazioni previdenziali

Infine per quanto riguarda il recupero delle somme indebitamente erogate dall'INPS vige il **principio di restituzione** previsto dall'articolo 2033 del codice civile. L'Istituto può quindi trattenere **fino a un quinto** delle **prestazioni previdenziali non pensionistiche** in corso di erogazione, come previsto dall'articolo 69 della legge n. 153/1969.

L'elenco delle prestazioni aggredibili è ampio e comprende:

- **indennità di disoccupazione** (NASpl, **DIS-COLL**, ALAS, ecc.);
- **indennità di malattia e maternità/paternità**;
- **ISCRO** (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa);
- **integrazioni salariali** (CIGO, CIGS, fondi di solidarietà);
- **trattamenti erogati dal Fondo di garanzia** per **TFR** e crediti di lavoro;
- **indennità antituberculare** e prestazioni integrative della disoccupazione.

Anche i trattamenti di famiglia sono aggredibili **nei limiti di un quinto** ma, in tal caso, solo ai fini del recupero di prestazioni aventi la stessa natura (ai sensi del D.P.R. n. 797/1955) cioè solo per il recupero dell'indebita percezione degli assegni familiari e degli assegni al nucleo familiare.

A differenza delle pensioni, per le prestazioni non pensionistiche non è previsto il cosiddetto **“minimo vitale”** intoccabile pari al trattamento minimo: l'INPS può dunque rivalersi direttamente sulle somme dovute, **sempre nel limite del quinto**.

Documenti: [Circolare Inps 130/2025](#)